

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **17**  
Data **30/06/2020**  
Seduta NR. **3**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **1**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2020*

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/06/2020** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	N	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	N	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>			

Assenti giustificati i signori:

*GOBBI ALESSANDRO, TAYEB MOHAMED YASSER*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, MADDALONI CARMINE, ZACCHIROLI DANILO*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CRISCI GIUSEPPINA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

*CAVINA CRISTIAN, BORSARINI SONIA, ACCORSI NICOLE.*

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "*... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "*... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...*";

**Richiamato**, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

**Dato atto**, inoltre, che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.Lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "*... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente*» e precisa, all'art. 42, *II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "... **Per l'anno 2020**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...";
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 con il quale sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

**Ravvisata** la necessità di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU così come prevista dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 e adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22.06.2020 n. 13 e pervenuto al Prot. n. 12365 del 24.06.2020;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti** inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni;

**Udita**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessora **Francesca Marchesini**;

**Uditi**, inoltre nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Facchini** (Capogruppo "Civicamente Uniti) e **Balboni** che chiedono un chiarimento ai quali risponde l'Assessora **Francesca Marchesini**;

**Udita**, infine, la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere **Balboni**;

**Per tutto** quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti aln. 12.825;

**Visti** l'art. 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 7 del 09.05.2019 in materia di sostituzione dei Direttori d'Area in caso di loro assenza temporanea;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in assenza del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo, in applicazione del Decreto Sindacale n. 7/2019;

**Con voti** favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Legge 27 dicembre 2019 n. 160", adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 9 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 4) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



---

# ***Regolamento per la disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU)*** *(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2020

---

**Indice**

<b>ART. 1 - OGGETTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 - CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - ESENZIONE IMMOBILE DATO IN COMODATO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - VERSAMENTI MINIMI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>7</b>

---

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **ART. 2 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
  2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ed ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
  3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
    - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
    - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
    - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
  4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
  5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato:
    - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale mediante perizia con spese a carico del possessore che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
-

- 
- b) da parte del contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
  6. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stato accertato lo stato di inabitabilità o di inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 5, lettera a) ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 5 lettera b).
  7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

### **ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
  2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
  3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati dalla Giunta Comunale di cui al comma 1, non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
  4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
-

- 
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
  6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

#### **ART. 4 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI**

1. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

#### **ART. 5 - CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
-

---

## **ART. 6 - ESENZIONE IMMOBILE DATO IN COMODATO**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'art. 7 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dai commi 1 e 2.

## **ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi:
  - a) qualora si verificano gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

---

#### **ART. 8 - VERSAMENTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

#### **ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **17** del **30/06/2020**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

---

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - APPROVAZIONE.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  <p style="text-align:right">IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> Data 25/06/2020 <p style="text-align:right">BUSI MARINA</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> Data 25/06/2020 <p style="text-align:right">BUSI MARINA</p>

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 30/06/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE  
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 03/07/2020